

CITTÀ DI TORINO

CIRC. 8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

C.8. (ART. 42 COMMA 2). REVOCA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN CORSO SICILIA 23 ALL'ASSOCIAZIONE "OLTRE PO". APPROVAZIONE.

Il Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Mattia Cogato Baraldo, con la Coordinatrice della V Commissione Paola Parmentola e il Coordinatore della Sottocommissione Sport Augusto Montaruli riferisce:

Con deliberazione del Consiglio comunale del 29 settembre 2008, esecutiva dal 13 ottobre 2008, n. mecc. 2008 03126/010 è stato approvato il rinnovo della concessione per la gestione sociale dell'impianto sportivo di proprietà municipale sito in corso Sicilia 23 all' Associazione OLTREPO, CF 80093340018, P. IVA 03677890018, con sede legale in corso Sicilia 23, nella persona del suo legale rappresentante Sig.ra Maria Vittoria Fissore.

L'impianto sportivo è costituito da una palazzina di due piani fuori terra di mq. 309 ca. e terreno circostante di mq. 1000 ca. di cui un'area scoperta e illuminata adibita al gioco di bocce di mq. 670 ca.

Le condizioni generali concordate tra la Città e l'Associazione, allegate al predetto atto deliberativo e in seguito formalizzato con atto stipulato il 24/09/2009 n. R.C.U. 6153, prevedono una durata di anni 8 con decorrenza dal 13 ottobre 2008 e scadenza il 12 ottobre 2016, e la corresponsione di un canone annuo di Euro 6.290,00 I.V.A. inclusa, suscettibile annualmente di adeguamento ISTAT, da pagare in 4 rate trimestrali anticipate. La durata contrattuale è stata commisurata in rapporto al tempo di ammortamento dell'investimento per eseguire lavori di miglioria e riqualificazione funzionale proposti dal concessionario.

L'art. 2 del contratto, infatti, impegnava il concessionario a eseguire sull'immobile concesso i seguenti interventi di manutenzione straordinaria e nuove opere :

- manutenzione straordinaria della copertura dell'edificio principale e della tettoia esterna;
- recupero del sottotetto;
- sistemazione locali palestra/teatro,;
- sostituzione finestre dell'intera palazzina;

- sistemazione della cucina;
- impianti elettrici vari locali;
- sistemazione sala musica/giochi;
- decorazioni esterne sull'intera palazzina;
- realizzazione di un bagno per disabili;

per un ammontare complessivo di Euro 95.855,36 I.V.A. esclusa, oltre a eventuali opere necessarie di adeguamento relative all'eliminazione di barriere architettoniche e alla messa a norma dell'impianto.

Il contratto prevede, inoltre, che detti lavori, da concludersi entro sessanta mesi, dovevano avere inizio entro tre mesi dalla concessione edilizia, da richiedersi entro sei mesi dalla stipula del contratto e da consegnare in copia alla Circoscrizione 8.

E' previsto inoltre l'impegno, a carico del concessionario, di comunicare alla Circoscrizione 8 il raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento dei lavori.

Preso atto del mancato inoltro da parte del concessionario delle comunicazioni previste dal citato art. 2 del contratto e dei collegati adempimenti, in data 28 febbraio 2014, la Circoscrizione proponente, a mezzo raccomandata a mano prot. 1528/7.70.4, richiedeva al suddetto di produrre, entro il termine di 15 giorni, documentazione scritta riguardante l'assolvimento degli impegni assunti, specificando che, in caso di inerzia, si sarebbe attivata la procedura di revoca prevista dall'art. 17 del contratto.

Nella medesima lettera si segnalava inoltre la mancata esposizione, all'ingresso dell'impianto, del cartello recante la dicitura "Città di Torino", l'indicazione della concessione, l'orario di apertura e di chiusura, il numero verde del Servizio Sport, le discipline sportive e le agevolazioni praticate.

Si richiedeva inoltre la documentazione circa l'assolvimento dell'impegno sancito dall'art. 5 del contratto, che prevede di consentire il libero accesso ai cittadini ad almeno due campi da bocce in due pomeriggi a settimana, con orario 15.00 - 18.00 e di quello previsto dall'art. 14 che pone a carico del concessionario le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto, dei manufatti e delle attrezzature.

In data 7 aprile 2014 veniva effettuato presso l'impianto sportivo il sopralluogo da parte Commissione di Controllo, prevista dall'art. 21 del Regolamento 295 per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali, nel corso del quale si constatava l'inadempimento relativo all'attuazione del programma di opere programmate di investimento e si sottolineava la necessità di acquisire documentazione riguardante il rispetto del D.lgs 81/2008 in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e del D.P.R. 151/2011 (prevenzione incendi).

In data 8 maggio 2014, a mezzo raccomandata a mano (prot. 3814/7.70.4) si sollecitava il concessionario a produrre la documentazione richiesta con la citata precedente lettera del 28 febbraio 2014 e si richiedeva di produrre la certificazione attestante la rispondenza dei locali a quanto previsto del D.lgs 81/2008 e del D.P.R. 151/2011

Con nota in data 15 maggio 2014, acquisita al protocollo della Circoscrizione 8 con il n. 4110, il professionista incaricato dal legale rappresentante dell'Associazione riferiva, in risposta alle richieste di cui sopra, che i lavori previsti dall'art. 2 del contratto sono stati parzialmente eseguiti, mancando però di produrre documentazione utile alla verifica degli interventi effettuati.

In data 17 giugno 2014, a mezzo raccomandata a mano prot. 5120/7.70.4, si intimava il concessionario a produrre la documentazione richiesta con le citate precedenti lettere del 28/02/2014 e 08/05/2014 entro il 15/07/2014, ricordando che in caso di inottemperanza sarebbe stato avviato il procedimento di revoca della concessione.

In data 20 agosto 2014 l'Ufficio URP della Circoscrizione 8 riceveva segnalazione (n. 2014082010001331) che lamentava lo stato di incuria in cui veniva tenuto il cortile, segnalazione cui seguiva un sopralluogo in data 2 settembre 2014, e conseguente intimazione a ripristinare lo stato originario, comunicata a mezzo raccomandata a mano (prot. 7080/7.70.4 del 5 settembre 2014) e alla quale non è stata data risposta.

In considerazione delle predette inosservanze alle prescrizioni contrattuali, non avendo ottenuto risposta alle citate precedenti comunicazioni, con nota raccomandata del 20 ottobre 2014 n. prot. 8456, consegnata a mano il 11/12/2014, anche a causa delle ripetute difficoltà a reperire i locali aperti per la consegna della corrispondenza, è stata inviata al legale rappresentante dell'Associazione l'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i., finalizzato alla revoca della concessione di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2008 03126/010 del 29 settembre 2008 ed esecutiva dal 13 ottobre 2008 e in scadenza il 12/10/2016.

L'avvio del procedimento contemplava il diritto a presentare per iscritto, entro trenta giorni dal ricevimento, eventuali osservazioni o documentazioni.

In data 9 febbraio 2015 veniva effettuato un ulteriore sopralluogo presso l'impianto sportivo della Commissione di Controllo, prevista dal citato Regolamento 295, nel corso della quale si constatava l'inadempimento relativo all'attuazione del programma di opere programmate di investimento, ad eccezione della sistemazione della cucina e della facciata dell'edificio fronte corso Sicilia, e si riscontravano le cattive condizioni manutentive dell'impianto.

In particolare si evidenziavano le seguenti anomalie e necessità di interventi:

1. i campi da bocce appaiono in disuso e necessitano di una ristrutturazione integrale;
2. non risultano abbattute le barriere architettoniche nel servizio igienico sito al piano terra;
3. il servizio igienico realizzato nel cortile non consente l'accessibilità ai disabili, la porta di ingresso presenta un'ampia superficie vetrata trasparente che consente la visuale dall'esterno dell'intero servizio;
4. il manto di copertura si presenta in parte sconnesso, con avvallamenti e in carente stato manutentivo;
5. il fabbricato necessita di un intervento manutentivo nei quattro prospetti, in particolare nel fronte lato cortile;
6. occorre ripristinare la controsoffittatura mancante del vano scala (chiuso con opere provvisoriale)
7. la ringhiera della passarella sul lato campi da bocce, realizzata con tubi da cantiere, presenta varchi che non garantiscono un'adeguata protezione da cadute accidentali;
8. la ringhiera della scala che conduce al primo piano risulta di altezza non conforme alle normative vigenti.

Constatato che:

- la durata di otto anni della concessione non trova più giustificazione in quanto gli interventi di ristrutturazione e nuove opere previsti dalla concessione non sono stati realizzati se non in minima parte;
- la pratica di attività sportive presso l'impianto risulta assente, stante le cattive condizioni manutentive dei campi da bocce;
- l'Associazione non ha prodotto documentazione certa riferita agli interventi sostenuti; né ha risposto al citato avvio di procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i., finalizzato all'avvio della procedura di revoca della concessione;

per le motivazioni testè espresse e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17 della convenzione siglata dalle parti, visto l'art. 23 del Regolamento n. 295 per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali, s'intende approvare, con il presente provvedimento, la revoca della concessione in oggetto con la conseguente proposta al Consiglio Comunale della revoca della concessione dell'impianto sportivo sito in corso Sicilia 23 all'Associazione Oltrepo, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 settembre 2008, esecutiva dal 13 ottobre 2008, n. mecc. 2008 03126/010

Il presente atto sarà inviato alla Direzione Sport e tempo Libero per i provvedimenti di competenza, la sua efficacia è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Comunale (Regolamento della Città n° 295 art. 23 punto 2 lettera b).

La proposta di revoca della concessione è stata presentata e discussa nell'ambito della riunione della I e V Commissione di lavoro riunitasi in data 4 marzo 2015.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. Del 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto della Città;

Visto il Regolamento n. 224 del Decentramento , il quale fra l'altro, all'art. 42 comma 2, dispone in merito alle "Competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;

Visto il Regolamento n. 295 per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali ;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate

#### PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- 1) di approvare, per i motivi indicati in narrativa che qui integralmente si richiamano ed ai sensi dell'art. 23 punto 2, lettera b, del Regolamento della Città di Torino n. 295 la revoca, con la conseguente proposta al Consiglio Comunale, della concessione pluriennale dell'impianto sportivo comunale sito in corso Sicilia 23 all'Associazione Oltrepo con sede legale in Torino, corso Sicilia 23 CF 80093340018 P.IVA 03677890018 approvata con deliberazione del Consiglio comunale del 29 settembre 2008, esecutiva dal 13 ottobre 2008, n. mecc. 2008 03126/010 stipulata il 24/09/2009 n. R.C.U. 6153 (all. n. 1 facente parte integrante del presente atto deliberativo).  
Ai sensi dell'art. 19 della stessa concessione l'Associazione Oltrepo, nella persona del suo legale rappresentante dovrà provvedere, entro tre mesi dalla data di esecutività dell'atto di revoca del Consiglio Comunale, a riconsegnare l'immobile libero da persone e cose non di proprietà della Città L'atto di riconsegna verrà fatto constare da apposito verbale;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento deliberativo sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale come previsto dal Regolamento della Città 295 (art. 23 punto 2 lettera b). La presente proposta, verrà inviata alla Direzione Sport e Tempo Libero per i provvedimenti di competenza;
- 3) di dare atto che, successivamente all'esecutività della delibera del Consiglio Comunale, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva prestata dall'Associazione Oltrepo, ai sensi dell'art. 27 del suindicato Regolamento;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come risulta dal documento allegato (all.n.2) .

- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000 per i motivi espressi in narrativa e qui richiamati.

La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. Al momento del voto risultano assenti dall'aula i Consiglieri: BONAVITA. Accertato il risultato della votazione palese il Presidente Levi dichiara il seguente risultato:

|                      |            |
|----------------------|------------|
| PRESENTI.....        | 24         |
| VOTANTI.....         | 23         |
| ASTENUTI.....        | 1 (Gaudio) |
| VOTI FAVOREVOLI..... | 23         |
| VOTI CONTRARI.....   | ==         |

Il Consiglio di Circoscrizione con n. 23 voti favorevoli.

#### D E L I B E R A

- 1) di approvare, per i motivi indicati in narrativa che qui integralmente si richiamano ed ai sensi dell'art. 23 punto 2, lettera b, del Regolamento della Città di Torino n. 295 la revoca, con la conseguente proposta al Consiglio Comunale, della concessione pluriennale dell'impianto sportivo comunale sito in corso Sicilia 23 all'Associazione Oltrepo con sede legale in Torino, corso Sicilia 23 CF 80093340018 P.IVA 03677890018 approvata con deliberazione del Consiglio comunale del 29 settembre 2008, esecutiva dal 13 ottobre 2008, n. mecc. 2008 03126/010 stipulata il 24/09/2009 n. R.C.U. 6153 (all. n. 1 facente parte integrante del presente atto deliberativo).  
Ai sensi dell'art. 19 della stessa concessione l'Associazione Oltrepo, nella persona del suo legale rappresentante dovrà provvedere, entro tre mesi dalla data di esecutività dell'atto di revoca del Consiglio Comunale, a riconsegnare l'immobile libero da persone e cose non di proprietà della Città L'atto di riconsegna verrà fatto constare da apposito verbale;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento deliberativo sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale come previsto dal Regolamento della Città 295 (art. 23 punto 2 lettera b). La presente proposta, verrà inviata alla Direzione Sport e Tempo Libero per i provvedimenti di competenza;
- 3) di dare atto che, successivamente all'esecutività della delibera del Consiglio Comunale, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva prestata dall'Associazione Oltrepo, ai sensi dell'art. 27 del suindicato Regolamento;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come risulta dal documento allegato (all.n.2) .

Il Consiglio di Circoscrizione con successiva votazione, presenti n. 24 Consiglieri, assenti al momento del voto i Consiglieri: BONAVITA, con 23 voti favorevoli, 1 astenuto: Gaudio, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000.